



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 28/01/2021

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno 28/01/2021, il Consiglio Comunale si è riunito addì 28 del mese di gennaio alle ore 18:30, con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale con proprio Decreto n. 4 del 29/04/2020 si è riunita il Consiglio Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Presidente	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Consigliere	VENGHI CLAUDIO	X	
<u>3</u>	Consigliere	ORENI MONICA	X	
<u>4</u>	Consigliere	NIDASIO SILVIA	X	
<u>5</u>	Consigliere	CONTI GIOVANNI	X	
<u>6</u>	Consigliere	TONOLI MARIO	X	
<u>7</u>	Consigliere Capogruppo	MARELLI CHIARA	X	
<u>8</u>	Consigliere	GUANI CRISTINA	X	
<u>9</u>	Consigliere	PEZZOTTI SILVIA	X	
<u>10</u>	Consigliere di Minoranza - Capogruppo	BIELLI ORIETTA	X	
<u>11</u>	Consigliere Minoranza	CASERINI CARLO	X	
<u>12</u>	Consigliere di Minoranza	MACALLI CRISTIAN		X
<u>13</u>	Consigliere di Minoranza	CICERI ELEONORA	X	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Basalice che riscontra il collegamento simultaneo dei presenti ed il numero legale.

Attraverso la piattaforma telematica denominata GoToMeeting (nessuno presso la Sede Comunale) il Sindaco/Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento ed illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che la nuova Imposta Municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

TIPOLOGIA	ALiquOTA	CONDIZIONI
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	0,45 %	
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case Popolari (IACP) o Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari (ALER).	0,46%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale.	0,10%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,00%	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione dei fabbricati rurali).	0,81%	
Altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5.	0,86%	
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti di categoria A, C/2, C/6, C/7 diversi dall'abitazione principale e dalla pertinenza.	1,01%	
Unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.	1,01%	riduzione al 50% della base imponibile
Terreni agricoli.	0,86%	
Aree fabbricabili.	0,86%	

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Vista la risoluzione Mef n 1/DF del 2011 come confermata dalla risoluzione della Commissione Finanze del 21 novembre 13, inerente delibere tributarie post approvazione bilancio, ma nei termini dell'approvazione dello stesso, che recita:

«come il competente Ministero dell'Interno esprima l'avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell'ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione di nuovo bilancio».

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,5 per mille;
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case Popolari (IACP) o Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari (ALER): aliquota pari al 4,6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione dei fabbricati rurali): aliquota pari al 8,1 per mille;
- altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5: aliquota pari al 8,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti di categoria A, C/2, C/6, C/7 diversi dall'abitazione principale e dalla pertinenza: aliquota pari al 10,1 per mille;
- le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato: aliquota pari al 10,1 per mille con riduzione al 50% della base imponibile;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario - Tributario, Rag. Lorena Doninotti

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Settore, Rag. Lorena Doninotti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Non essendoci richieste di intervento il Sindaco pone in votazione la proposta, in forma palese per alzata di mano;

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri comunali;

favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Orietta Bielli, Carlo Caserini, Eleonora Ciceri)

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	CONDIZIONI
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	0,45 %	
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case Popolari (IACP) o Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari (ALER).	0,46%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale.	0,10%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,00%	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione dei fabbricati rurali).	0,81%	
Altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5.	0,86%	
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti di categoria A, C/2, C/6, C/7 diversi dall'abitazione principale e dalla pertinenza.	1,01%	
Unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.	1,01%	riduzione al 50% della base imponibile
Terreni agricoli.	0,86%	
Aree fabbricabili.	0,86%	

B) Di confermare la detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo familiare, risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica (IACP/ALER);

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Orietta Bielli, Carlo Caserini, Eleonora Ciceri), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)